

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 54 DEL 20-09-2024

REGISTRO GENERALE

N. 76

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIUSEPPE BAZZANI DI VIA PELLICO

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Tenuto conto che in corrispondenza degli accessi della scuola primaria Federico Fellini di via Nuvolari-Virgilio e della scuola secondaria di primo grado di via Savonarola sono attive nei giorni di lezione zone a traffico limitato a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Preso atto dell'intenzione dell'Amministrazione di porre in essere misure atte a garantire l'accessibilità pedonale in sicurezza anche per i fruitori della scuola primaria Guglielmo Marconi e della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Bazzani di via Pellico;

Ritenuto pertanto opportuno istituire anche in corrispondenza degli accessi di tali scuole una zona a traffico limitato mediante la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Pellico da via Verdi a via Cavour;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- al decreto sindacale n. 43 del 01.07.2024 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale fino al 31.12.2024

ORDINA

Dal 30 settembre 2024 nei soli giorni di lezione dell'anno scolastico 2024/2025 dalle ore 07.50 alle ore 08.20 l'imposizione del divieto di transito con conseguente chiusura al traffico veicolare del tratto di via Pellico da via Verdi a via Cavour:



I divieti indicati non si applicano ai velocipedi, ai veicoli dei residenti nel tratto di via Pellico da via Verdi a via Cavour, ai veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, ai mezzi pubblici, ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, ai veicoli delle Associazioni adibite al servizio di supporto viabilistico ed ai veicoli specificamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)